



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 20 del 08/02/2012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 gennaio 2012, n. 101

GALATINA (LE) - Varianti puntuali al Piano Urbanistico Generale. Attestazione definitiva di compatibilità ai sensi degli artt. 11 e 12 della L.r. n. 20/2001.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica, riferisce quanto segue:

“Il Comune di Galatina (LE), dotato di Piano Urbanistico Generale approvato con Delibera di C.C. n. 62 del 6.12.2005, con Deliberazione di C.C. n. 31 del 29.07.2010 ha adottato in via definitiva una serie di varianti puntuali al PUG.

Con note prot. n.20100032920 del 10/09/2010, prot. n.20100037485 del 20/10/2010, e prot. n. 20100044593 del 13/12/2010, il Comune ha trasmesso la documentazione tecnico-amministrativa utile al controllo di compatibilità ai sensi degli art.11 e 12 della LR 27/07/2001 n.20 “Norme generali di governo e uso del territorio”.

Con la DGR n.138 del 3/02/2011 la Regione Puglia ha attestato, ai sensi dell'art. 11 - commi 7° e 8° della LR n.20/2001, la non compatibilità delle varianti al PUG del Comune di Galatina rispetto al DRAG approvato con la DGR n.1328 del 03/08/2007.

La predetta DGR n.138/2011 è stata notificata al Comune di Galatina con nota SUR prot. n. 1476 del 17/02/2011.

Il Comune di Galatina, con nota prot. n.20110032204 del 12/09/2011, acquisita al prot. n.10571 del 12/09/2011 del Servizio Urbanistica, ha trasmesso la Delibera di G.C. n.308/2011 di approvazione delle controdeduzioni alla DGR n.138/2011.

Successivamente, con nota prot. n. 20110031742 del 07.09.2011 acquisita al prot. n. 10791 del 19.09.2011 del Servizio Urbanistica, il Sindaco ha convocato la conferenza di servizi ai sensi dell'art.11 comma 9° che si è articolata in n. 4 riunioni complessive, con il seguente svolgimento (giusta appositi verbali, qui di seguito integralmente trascritti :

Verbale del 26/09/2011 (1°):

“

Il giorno ventisei del mese di Settembre dell'anno duemilaundici, giusta nota di convocazione prot. n. 20110031742 del 07.09.2011 (allegato n.1), alle ore 11,15 di effettivo insediamento e inizio dei lavori nei locali della Regione Puglia Assessorato alla Qualità del Territorio si è riunita, la Conferenza di Servizi che ha per oggetto: Adozione varianti Puntuali PUG di Galatina - del G.R. n. 138 - 03-02-2011 L. R. 20/01 - art.11 c.9 - Controllo di compatibilità.

Sono presenti:

Omissis

L'Ing. Nicola GIORDANO apre i lavori della Commissione comunicando ai presenti che è stato inviato un fax in data odierna dal Consigliere Comunale del Comune di Galatina Maurizio FEDELE in cui si segnala che non sono stati rispettati i criteri di pubblicità e di partecipazione previsti dalla Legge Regionale n. 20/01 nella convocazione della Conferenza di Servizi e che pende sulla delibera Comunale di adozione delle varianti in oggetto ricorso al Tar per gravi illegittimità procedurali.

L'Ing. Nicola GIORDANO evidenzia quindi preliminarmente che la Conferenza di Servizi è promossa per il caso in specie dal Comune di Galatina (Amministrazione precedente), con la partecipazione, come previsto per la Legge Regionale n. 20 del 2001, dell'Amministrazione Provinciale, della stessa Regione, nonché di altri Enti e/o uffici Pubblici che hanno l'interesse diretto nel procedimento in questione, trattandosi di una Conferenza di Servizi di controllo di compatibilità e non già di copianificazione. In relazione a quanto sopra i privati presenti sono stati invitati ad allontanarsi, fermo restando le prerogative di partecipazione e di tutela previste dalla stessa Legge Regionale.

In primo luogo la Conferenza affronta la questione di carattere generale riguardanti specificatamente gli adempimenti connessi al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. in materia di VAS e i rapporti tra le varianti oggetto di conferenza di servizi e il Piano Stralcio del PAI (Piano di Assetto Idrogeologico).

Interviene il Dott. Alessandro Bonifazi in rappresentanza dell'Ufficio VIA/VAS che rappresenta quanto segue: nel caso di verifica di assoggettabilità a VAS di cui al prot. n. ADO 089 0008541 del 7.09.2011 acquisito al prot. generale di questo Comune al n. 20110031933 del 09.09.2011 (allegato n.2) l'Amministrazione Comunale, in quanto precedente, ha concordato con l'Autorità competente (ufficio VIA/VAS) le modalità di consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale. In particolare l'Autorità competente ha ritenuto conforme ai disposti normativi (D.L. 152/2006 e s.m.i.) il procedere alla suddetta consultazione nell'ambito della Conferenza di Servizi, già prevista nell'iter procedimentale volto al controllo di compatibilità con la pianificazione sovraordinata delle varianti in oggetto (ai sensi della Legge Regionale 20/2001).

Pertanto, anche al fine di garantire la semplificazione Amministrativa, i suddetti soggetti competenti in materia ambientale (il cui elenco è stato concordato fra Autorità competenti e Autorità precedente in base alla nota prot. n. 0008541 del 07.09.2011) sono stati convocati alla Conferenza dei Servizi.

Chiarisce che il rapporto preliminare, sulla base del quale gli stessi soggetti competenti in materia Ambientale sono chiamati ad esprimersi, è stato messo a disposizione attraverso la pubblicazione nell'area riservata dal sito dell'Assessorato Regionale alla qualità dell'Ambiente.

L'Assessore Prof.ssa Angela Barbanente ricorda i tempi previsti dal procedimento VAS per la fase di consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale, i quali corrispondono a 30 gg. a far data dal 07.09.2011, e auspica che l'autorità competente per la VAS possa adottare il proprio provvedimento entro il termine stabilito dalla L.R. 20/2001 per la conclusione dei lavori della Conferenza dei Servizi. Quanto rappresentato è motivato dal principio della economicità dei procedimenti amministrativi.

L'Arch. Danilo Stefanelli, in rappresentanza dell'A.d.B, dà lettura della nota prot. n. AOO 0010788 del 26.09.2011 (allegato n.3) chiarendo che è intenzione dell'A.d.B. portare la proposta di ripermetrazione del PAI di Galatina al prossimo Comitato Tecnico.

Segue uno scambio con l'Avv. Massa che evidenzia che comunque si sta facendo riferimento ad uno strumento tutt'altro che definitivo.

Interviene l'Ing. Guglielmo Stasi che rammenta che in uno stato di diritto " tempus regit actum" e che le valutazioni vanno operate rispetto al quadro di riferimento normativo in vigore all'atto della variante. Precisa anche che comunque l' A. C. di Galatina non si è sottratta alla verifica della compatibilità delle varianti in oggetto con la proposta di ripermetrazione PAI non ancora in vigore, e che ha riscontrato due casi di possibile interferenza che andrebbero approfonditi. Suggerisce a riguardo che- ove presentino tali interferenze - si potrebbe procedere con una norma di tutela, come si è in precedenza operato in

casi analoghi, senza precludere la trasformazione delle aree.

Interviene l'Assessore Angela Barbanente che evidenzia che ancorché non in vigore - il nuovo PAI va tenuto in conto, atteso che l'Autorità di Bacino ha trasmesso al Comune di Galatina la proposta di ripermimetrazione PAI in data 04.12.2008 (prot. n. 13102) e sin da quell'epoca l'amministrazione comunale di Galatina avrebbe dovuto tener conto di tale proposta ai fini della tutela dell'incolumità pubblica.

L'Arch. Carmelo Di Fonzo in rappresentanza della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle province di Lecce / Brindisi / Taranto, chiede che la variante presentata venga integrata con una serie di elaborati che pongano in evidenza le differenze fra il PUG in vigore e la variante proposta nella presente Conferenza dei servizi in base alle Norme del Codice dei Beni Culturali.

Con ciò si chiede di evidenziare tutti quei beni rinvenuti e presenti nel territorio Comunale al fine di caratterizzare le differenze presenti nelle varie aree del territorio. Tutto ciò al fine di caratterizzare il piano (variante) sotto il profilo sia dei beni culturali che dei beni Paesaggistici, da qui la necessità di rappresentare con degli elaborati grafici le suddette differenze e valutare in maniera qualitativa gli interventi proposti dal Comune.

La Conferenza di Servizi viene sciolta alle ore 13,10 rimandando la stessa alla data del 10.10.2011 alle ore 10,00 per le integrazioni documentali emerse nel corso dei lavori. Infine tutti i partecipanti alla Conferenza di Servizi firmano per approvazione il presente verbale.”

Verbale del 10/10/2011 (2°):

“ Il giorno dieci del mese di Ottobre dell'anno duemilaundici, a seguito del rinvio della conferenza del 26.09.11 data a verbale e anche giusta nota di convocazione prot. n. 20110035652 del 06.10.2011 (allegato n.1), alle ore 11,10 di effettivo insediamento e inizio dei lavori nei locali della Regione Puglia Assessorato alla Qualità del Territorio si è riunita la Conferenza di Servizi avente ad oggetto: Adozione varianti Puntuali PUG di Galatina - del G.R. n. 138 - 03-02-2011 L. R. 20/01 - art.11 c.9 - Controllo di compatibilità -.

Sono presenti:

Omissis

L'Ing. Guglielmo STASI apre i lavori della Commissione comunicando ai presenti che di seguito alla riunione precedente del 26 u.s. il suo Ufficio ha provveduto a predisporre ed integrare le seguenti tavole :

- Book del PUG (parti interessate) - zonizzazione territorio - Varianti Puntuali sc.1:2000; 1:5000 con rappresentazione delle tipizzazioni ante e post variante
- Individuazione varianti puntuali su proposta di ripermimetrazione del PAI sc.1:25000 (non ci sono interferenze con il PAI in vigore);
- Individuazione varianti puntuali sul PUTT/P - ATD - sc.1:2000
- Individuazione varianti puntuali sul PUTT/P - ATE - sc.1:2000
- Perimetrazione territori costruiti sc.1:5000
- Relazione di ripianificazione
- Relazione di controdeduzioni del Comune di Galatina alla DGR. N.138/2011 ponendo le stesse a disposizione dei presenti.

Quindi ha precisato che, rispetto alla proposta di perimetrazione del nuovo PAI trasmesso dall'AdB nel Dicembre 2008, si è rilevato un unico caso di interferenza, proprio in riferimento all'ultima variante operata (caso n.29 -Sentenza Galluccio Agata Maria- dove in corrispondenza del sito di variante è presente un vincolo di alta pericolosità idraulica).

L'Ing. STASI notizia i presenti che in data odierna è pervenuto al Comune di Galatina un fax da parte

dell'AdB in cui si comunica che lo stesso ufficio attende tutti i dati definitivi delle varianti puntuali al PUG. Lo stesso Ing. STASI fa presente che è stata inviata all'AdB comunicazione prot. n. 20110035893 del 06.10.2011 in risposta alla nota prot. AOO0010788 del 26.09.2011 che l'AdB ha prodotto nella conferenza del 26.09.11 (all.to 2).

L'Ing. STASI da, quindi, lettura delle note (all.ti nn. 2, 3 e 4) inviate rispettivamente a:

- AdB;
- Regione Puglia Ufficio Reti della Mobilità sostenibile;
- Provincia di Lecce.

Da, quindi, conto delle motivazioni che hanno indotto la variante normativa relativa alla eliminazione della obbligatorietà di cessione del 30% della superficie del lotto per le zone

D2 ed indica una eventuale norma compensativa di tale obbligo.

A questo punto prende la parola l'Arch. Massimo EVANGELISTA che, in considerazione della su richiamata nota inviata alla Provincia dal Comune di Galatina e delle argomentazioni ivi enunciate, ritenendo le stesse in linea di principio condivisibili, dichiara di voler emendare la prescrizione contenuta nella delibera di Giunta Provinciale di compatibilità, precisando di accogliere la proposta formulata dal Comune in ordine alla "compensazione" inerente alla monetizzazione delle aree a verde da realizzare nelle aree a standard del PUG. Tale indicazione dovrà essere contenuta nelle norme tecniche di attuazione della variante in esame.

Interviene l'Ing. Nicola GIORDANO che comunica che le varianti puntuali vanno esaminate singolarmente per cui chiede che sia disposto un ulteriore rinvio affinché l'Ufficio possa approfondire tutti gli aspetti di competenza.

A questo punto prende la parola l'Avv. Federico MASSA che rileva, preliminarmente e pregiudizialmente, che la delibera regionale di non compatibilità non specifica in alcun punto i motivi di contrasto con il DRAG regionale delle varianti operate dal Comune. A riguardo specifica, altresì, che la regione con riferimento all'art. 11 della L.R. 20/01, ha esclusivamente competenza di controllo rispetto al DRAG in vigore e non già in ordine alle scelte di pianificazione operate dal Comune nel cui merito non può evidentemente entrare. Rileva, inoltre, che la conferenza deve concludersi entro il termine del 26 p.v. per cui si resta in attesa della convocazione conclusiva. Evidenzia che, allo stato degli atti, è la Regione che deve indicare i profili di contrasto delle varianti in argomento con il DRAG Regionale. Tenuto conto del richiesto rinvio della conferenza e di pregressi impegni, l'Avv. MASSA alle ore 12:20 si allontana.

L'Ing. GIORDANO chiede, quindi, all'Ing. STASI di illustrare, comunque, caso per caso le valutazioni operate per ogni singola variante. Segue l'esame delle varianti con uso delle tavole prodotte dal Comune in sede di conferenza e delle controdeduzioni operate dal comune di Galatina in riferimento alla DGR n. 138/11 e trasmesse alla Regione il 05.09.11.

Alle ore 13:05 interviene nella seduta l'Assessore Angela BARBANENTE che si informa sullo stato dei lavori della conferenza. L'Ing. GIORDANO e l'Ing. STASI informano l'Assessore su quanto precedentemente rappresentato e che si stava al momento svolgendo l'esame puntuale delle varianti oggetto della delibera regionale. L'Assessore BARBANENTE sulle affermazioni dell'Avv. MASSA fa notare che gli aspetti del DRAG intervengono pienamente nella trattazione delle varianti in argomento.

Dopo una illustrazione di carattere generale delle varianti, l'Ing. STASI consegna ai rappresentanti rispettivamente dell'Ufficio Pianificazione Paesaggistica Arch. Luigia CAPURSO, dell'Ufficio VAS Regionale Dott. Alessandro BONIFAZI, alla Provincia di Lecce Arch. Massimo EVANGELISTA e alla stessa Regione Puglia Arch. Fernando DI TRANI, copia del cd Rom contenente, tra l'altro:

- Book del PUG (parti interessate) -zonizzazione territorio -Varianti Puntuali sc.1:2000; 1:5000 con rappresentazione delle tipizzazioni ante e post variante
- Individuazione varianti puntuali su proposta di ripermetrore del PAI sc.1:25000 (non ci sono interferenze con il PAI in vigore);
- Individuazione varianti puntuali sul PUTT/P - ATD - sc.1:2000

- Individuazione varianti puntuali sul PUTT/P - ATE - sc.1:2000
- Perimetrazione territori costruiti sc.1:5000
- Relazione di ripianificazione
- Relazione di controdeduzioni del Comune di Galatina alla DGR. N.138/2011.

La Conferenza di Servizi viene sciolta alle ore 14:10 con aggiornamento alla data del 19.10.2011 alle ore 09,30 per il prosieguo.””

Verbale del 19/10/2011 (3°):

“”Il giorno diciannove del mese di Ottobre dell’anno duemilaundici, a seguito del rinvio della conferenza del 10.10.11 data a verbale e anche giusta nota di convocazione prot. n. 20110036844 del 14.10.2011 (all.to n.1), alle ore 10,45 di effettivo insediamento e inizio dei lavori nei locali della Regione Puglia Assessorato alla Qualità del Territorio si è riunita la Conferenza di Servizi avente ad oggetto: Adozione varianti Puntuali PUG di Galatina - del G.R. n. 138 - 03-02-2011 L. R. 20/01 - art.11 c.9 - Controllo di compatibilità -.

Sono presenti:

Omissis

L’Ing. Nicola Giordano preannunzia che l’Assessore Barbanente non partecipa alla seduta per sopraggiunti impegni istituzionali.

Si allontana l’Ing. Francesca Pace e l’Assessore Giovanni Stefano.

L’Ing. Guglielmo STASI apre i lavori della Commissione e rispondendo alle richieste del tecnico rappresentante della Regione Puglia Arch. Luigia Capurso per il paesaggio approfondisce le tematiche relative ai casi delle varianti puntali esterne ai CD territori costruiti come censite dal PUTT/P.

L’Arch. Luigia Capurso si riserva di apportare le dovute prescrizioni del suo settore.

L’Ing. Guglielmo Stasi prosegue con l’esposizione dei casi di variante discutendo caso per caso le criticità emerse con i rappresentanti Regionali dell’Urbanistica. - Interviene l’Arch. Evangelista con riferimento alla variante normativa relativa alla sentenza Marrocco evidenziando in contraddittorio con l’Arch. F. Di Trani che il consiglio Comunale è sovrano nelle scelte di pianificazione e che nel caso di specie esso ha indubitabilmente operato una scelta di Pianificazione ben chiara che non lascia spazio ad alcuna diversa interpretazione. Prosegue l’esame dei casi di variante e nel corso del dibattito interviene l’Avv. Massa che chiarisce come l’intervento della Regione debba limitarsi al controllo di compatibilità relativo al DRAG Regionale senza interferire con la potestà pianificatoria del comune.

Ribadisce che nel caso delle varianti relative alle norme sulla D2 una volta compreso che la spostamento di cubatura dal produttivo al residenziale non è tale da incidere significativamente sul dimensionamento complessivo del PUG nulla è obiettabile da parte della Regione.

Alle ore 11:50 interviene nella sala della conferenza il Dott. Bonifazi che chiarisce che il provvedimento del suo Settore interverrà una volta acquisiti i pareri dell’AdB e del Settore Paesaggio della Regione .

L’ing. Guglielmo Stasi dà lettura della nota prot. n. 20110035893 del 10.10.2011 inviata all’Autorità di Bacino e della nota prot. n. 20110037251 del 18.10.2011 inviata alla Soprintendenza per i Beni Architettonici Paesaggio e Patrimonio Storico Artistico delle Province di Lecce Brindisi e Taranto entrambe le note vengono allegate agli atti.

La seduta viene sciolta alle ore 13:20 con aggiornamento alla data del 24.10.2011 alle ore 12,00.””

Verbale del 24/10/2011 (4°):

“” Il giorno ventiquattro del mese di Ottobre dell’anno duemilaundici, a seguito della convocazione, prot.

n 0037504 del 20.10.2011, ai sensi della L.R. n. 20/01 presso gli uffici dell' Assessorato alla Qualità del Territorio si è riunita la Conferenza di Servizi avente ad oggetto: Adozione varianti PUG di Galatina - Del. G.R. n. 138 del 03.02.2011. L. R. 20/01 - art.11 c.9 - Controllo di compatibilità -.

Sono presenti:

Omissis

L'Ing. Guglielmo Stasi apre i lavori della Conferenza riepilogando l'attività svolta nella precedente riunione della Conferenza di Servizi del 26.09.2011.

Subito dopo si analizzano per gli aspetti generali le diverse problematiche inerenti le varie varianti puntuali, con specifico riferimento a quelle per le quali non vi era stata l'attestazione di compatibilità Regionale di cui alla DGR n. 138/011.

Preliminarmente vengono acquisiti i seguenti pareri:

1) AdB nota prot. 0012142 del 24.10.2011;

2) Ministero per i Beni Attività culturali nota prot. 0017403 del 21.10.2011;

Si dibatte in merito agli aspetti urbanistici e giuridico-legali relativamente alle varianti introdotte alle Zone D2, e, al riguardo, l'Avv. Massa, consulente legale del Comune, evidenzia che con le varianti introdotte si vuole semplicemente operare una redistribuzione del carico urbanistico fra i Settori produttivo e residenziale del PUG notoriamente sovradimensionati.

Ancora, nell'ambito degli approfondimenti operati in merito agli aspetti relativi al D.Lgs. n. 152/06, il dott. Alessandro Bonifazi, evidenzia quanto segue:

- in riferimento alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, presenta i primi esiti dell'istruttoria in corso presso il Servizio Regionale Ecologia, Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS, precisando che gli elementi illustrati nel seguito saranno oggetto di provvedimento formale, adottato ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., che terrà conto anche di quanto emerso in sede di odierna Conferenza di Servizi per garantire che sia preventivamente sentita l'amministrazione comunale (in quanto autorità procedente) e che si tenga conto degli eventuali pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale (come previsto dal suddetto decreto all'art. 12, comma 4).

- a tale proposito, si rappresenta che l'istruttoria ha evidenziato dei possibili impatti sull'ambiente derivanti dall'approvazione delle Varianti al PUG di Galatina: tali impatti, con le eccezioni e precisazioni che saranno indicate nel seguito, valutati alla luce dei criteri di cui all'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, appaiano non significativi nel complesso, e individualmente riconducibili a condizioni di sostenibilità, attraverso la previsione di adeguate misure di prevenzione, mitigazione, anche in coordinamento con quanto prescritto dai soggetti competenti in materia ambientale intervenuti nel procedimento e fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente.

Nell'ambito degli approfondimenti operati in merito agli aspetti paesaggistici l'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, in riferimento a talune varianti puntuali, evidenzia quanto segue:

A) per quanto riguarda l'area interessata dalla variante contraddistinta dalla A3, considerato che la stessa area ricade in un A.T.E. di tipo "C" nonché interessa parzialmente un territorio individuato come area annessa alla limitrofa dolina, ritiene condivisibile la modifica inerente la diversa tipizzazione dell'area con la prescrizione che in sede di approvazione sia:

1. individuato un nuovo perimetro dell'area annessa delimitante la dolina in modo che non sussista alcuna interferenza tra detta dolina e la cava;

2. sostituito, conseguentemente ed in coerenza con il precedente punto, l'ultimo periodo del punto 4.1 dell'art. 3.5.2.2.1 con le seguenti parole "E' vietata l'apertura di nuove cave o l'ampliamento di quelle esistenti in corrispondenza delle aree annesse alle doline".

B) per quanto riguarda la variante contraddistinta dalla sigla A7, riportando gli esiti dell'istruttoria svolta in coordinamento con l'Ufficio VAS, si evidenzia che detta area è caratterizzata dai seguenti elementi di

sensibilità ambientale e paesaggistica:

1) occupa un'estensione pari a circa il 50% da un uso del suolo caratterizzato da valenza ecologica diffusa (pascoli naturali e praterie), così come identificata nella Carta Tematica di Uso del Suolo, carta tematica dell'uso del suolo inclusa nel Sistema Informativo Territoriale della Regione Puglia;

2) sono presenti elementi del sistema geomorfologico e del reticolo idrografico, descritti come corso d'acqua episodico nella Carta idrogeomorfologica (redatta dall'Autorità di Bacino della Puglia in ottemperanza ai compiti attribuiti dalla Convenzione approvata con DGR n. 1792/2007) ovvero come ripa fluviale e piana pluviale nel PUG (che in quanto adeguato al Piano Urbanistico Territoriale Tematico /Paesaggio (di seguito, PUTT/P) ai sensi degli artt. 5.06 e 5.07, costituisce "variante, interna al territorio comunale del PUTT/P";

3) ricade in un Ambito Territoriale Esteso (ATE) di tipo C (di valore distinguibile) individuato ai sensi del PUTT/P;

4) è occupata nella parte a sud dalle aree di pertinenza e annessa ad un bene architettonico (Masseria La Grotta) identificato nel PUG;

5) si pone in relazione territoriale di prossimità e in parte di sovrapposizione con un'ampia area oggetto di scavo (non evidenziata nella documentazione trasmessa dall'autorità procedente), in base a quanto emerge dall'osservazione della mappa dell'area in oggetto resa pubblicamente accessibile attraverso il Servizio Web "Google Maps" e basata su immagini satellitari fornite da DigitalGlobe e MDA Federal, si osserva infatti che tale trasformazione non è rilevabile nell'Ortofoto 2006-7, dovendosi pertanto ritenere avviata successivamente.

Ciò posto, l'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, ritiene che la variante proposta non sia compatibile con la qualificazione paesaggistica dell'area anche in relazione agli indirizzi di tutela dell'ATE di tipo "C" e l'Ufficio VIA/VAS, ai fini della verifica di assoggettabilità VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ritiene che la variante così formulata possa avere impatti significativi sull'ambiente.

C) Per quanto riguarda la variante contraddistinta dalla sigla A9, l'istruttoria preliminare ha evidenziato alcuni elementi di sensibilità ambientale e paesaggistica, come di seguito illustrato:

1) l'area e il contesto in cui la stessa si inserisce sono caratterizzati dalla presenza di insediamenti di rilevanza storico-architettonica, la cui associazione a filari arborei veniva già evidenziata nella carta topografica IGM in scala 1:25.000;

2) l'area caratterizzata da vegetazione arborea organizzata per filari, pur risultando identificata come "bosco" nel PUTT/P, non è riconfermata come tale nel vigente PUG.

Essa si ritrova (con una perimetrazione reticolare piuttosto che areale, più aderente a quanto osservabile sull'Ortofoto 2006-7) come "bosco misto di conifere e latifoglie" nella carta tematica dell'uso del suolo presente nel Sistema Informativo Territoriale della Regione Puglia.

Inoltre, con la stessa perimetrazione, l'area risulta sottoposta a tutela come area boscata nella proposta di PPTR approvata dalla Giunta con DGR 1 del 11/01/2010 e nella ricognizione delle aree tutelate per legge (ai sensi dell'art.142, lettera g, del Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42), validata in data 18 novembre 2010 dalla Direzione Regionale dei Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia e dal Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia nell'ambito dell'accordo di copianificazione per l'approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale.

Nello specifico si osserva che, sebbene detta area potrebbe non essere assimilata a vegetazione boschiva ai sensi della normativa vigente, la presenza di filari di pino d'Aleppo (*Pinus halepensis*) e di pino domestico (*Pinus pinea*) lungo i viali di accesso ai predetti edifici risulta strutturalmente inserita nell'assetto storico-architettonico e come tale meritevole di tutela. La vegetazione spontanea (con presenza di specie quercine) confinata lungo le delimitazioni di proprietà rappresenta probabilmente testimonianza relittuale di formazioni un tempo più estese. Ad ogni buon conto detti elementi storico-culturali e botanico-vegetazionali si inseriscono in un sistema insediativo omogeneo (incluso dal PUG in un più ampio ATE C) che comprende anche l'area oggetto di variante e che appare nel suo complesso

meritevole di misure di tutela e valorizzazione paesaggistica, nonostante il PUG non abbia perimetrato l'area oggetto di variante tra i beni architettonici, come riscontrabili per altri elementi del suddetto sistema.

Ciò posto, l'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica ritiene che la variante proposta non sia compatibile con la qualificazione paesaggistica dell'area anche in relazione agli indirizzi di tutela dell'ATE di tipo "C" e l'Ufficio VIA/VAS, ai fini della verifica di assoggettabilità VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ritiene che la variante così formulata possa avere impatti significativi sull'ambiente.

Nell'ambito degli approfondimenti operati in merito agli aspetti urbanistici, in via preliminare la Conferenza, in relazione alle varianti individuate nella Del. di G.R. n. 138/2001 con i nn. 1, 3, 4, 5, 6.a e 8.b del "Gruppo "A", con il n. 1 del Gruppo "B" e con i nn. 1, 2, 6, 8 e 9 del Gruppo "C", ritiene di prendere atto che nel merito di ciascuna di esse da parte regionale è stata espressa la condivisione delle proposte avanzate dall'Amm.ne Com.le e che, quindi, per le stesse non necessita addivenire ad alcun ulteriore riesame dando atto, nel contempo, che sono da intendersi compatibili con la normativa e la pianificazione regionale anche per gli aspetti paesaggistici.

Altresì la Conferenza prende atto che l'Amm.ne Com.le con Del. di C.C. n. 308/2011, con elaborato indicato come "Allegato 1" ha provveduto ad adottare uno specifico provvedimento di controdeduzioni e/o chiarimenti circa le proposte di variante per le quali è stata rilasciata dalla G.R. la "attestazione di non compatibilità".

In relazione a quanto innanzi per quanto riguarda le varianti individuate nella Del. di G.R. n. 138/2011 con i nn. 2, 6.b, 8.a, 10 e 11 del Gruppo "A", con il n. 2 del Gruppo "B" e con i nn. 3, 4 e 5 del Gruppo "C", la Conferenza, fermo restando la presa d'atto e condivisione di quanto rappresentato in materia di VAS nonché di quanto espresso per gli aspetti paesaggistici, dopo un puntuale riesame, ritiene di poter considerare superati i rilievi regionali espressi nella Del. Di G.R. n. 138/2011 nei termini di quanto riportato nei richiamati pareri nonché nel quadro sinottico allegato al presente verbale.

Con riferimento al predetto quadro sinottico si precisa che lo stesso non comprende le problematiche relative a quella individuata con il n. 7 del "Gruppo C" e alla variante dell'art. 5.12. delle N.T.A., per le quali sulla base degli approfondimenti operati anche in riferimento al caso puntuale di cui al punto 6.b del "Gruppo A", la Conferenza ritiene di dover concordare, all'unanimità, che la normativa di cui trattasi, al fine di meglio specificare gli obiettivi comunali sottesi alla stessa variante nonché di pervenire al superamento dei rilievi regionali, debba essere così puntualmente riformulata:

“Art. 5.1.2

In tali zone sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso: impianti e laboratori artigianali, impianti di trasformazione di prodotti agricoli, uffici, autorimesse pubbliche, sale di esposizione, negozi, bar, attrezzature di ritrovo e ricettive, ritrovi e sale cinematografiche, abitazioni limitatamente ad 1/2 del volume edificabile. Per gli interventi di completamento, ampliamento, nuova costruzione vanno rispettati i seguenti indici: Iff 3 mc/mq

H è prescritta l'altezza massima di 2 piani fuori terra

Rc la superficie coperta non deve superare il 50% dell'area totale del lotto.

Almeno il 30% della superficie scoperta deve essere sistemata a verde con essenze ad alto fusto.

Us La superficie da destinare ad attività collettive, a verde pubblico o parcheggio (escluse le sedi viarie) non può essere inferiore al 10% dell'intera superficie della zona per attività artigianali; di 22 mq/abitante per la quota di insediamento residenziale; 80 mq ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento per attività commerciali e/o direzionali. Dc min. 5 mt (salvo aderenza contestuale)

Ds 10 mt. o maggiore se il lotto aggetta su viabilità provinciale e/o statale

P Deve essere destinata a parcheggio in area privata una superficie non inferiore ad 1 mq/10 mc di costruzione con destinazione artigianale e residenziale; 1 mq ogni 5 mc di costruzione per attività commerciale salvo maggiori superfici dettate da norme regionali e/o nazionali.

Viene confermato nelle sue previsioni planivolumetriche e di destinazione d'uso l'immobile sito in

contrada “Nachi” che il PRG destinava ad “Attività economiche varie con vincolo speciale” contraddistinto con simbolo V1.

“L’edificio rispetterà il volume d’ingombro di cui alla allegata planimetria di progetto e si svilupperà su due piani e fino a ml.8 sul piano campagna; il piano superiore si arretrerà sul fronte rispetto al primo di ml. 4, dando luogo ad una terrazza sottoposta a servitù pubblica sulla quale potranno aprirsi i vani di accesso di altrettante attività”.

Viene confermato nelle sue previsioni planivolumetriche e di destinazione d’uso l’immobile sito in Noha sulla vecchia strada Colabaldi che il PRG destinava ad “Attività economiche varie con vincolo speciale” contraddistinto con il simbolo V2.

“L’edificio rispetterà il volume d’ingombro, indicato in planimetria, costituito da un corpo lineare e da 5 corpi ad esso trasversali sovrapposti. L’altezza del corpo lineare è fissata in mt. 4,50 dal piano campagna, quella dei blocchi trasversali in mt. 8.00; la porzione di spazio eccedente lo sviluppo planimetrico dei secondi rispetto al primo sarà porticata e sottoposta a pubblica servitù, come pure i tre sottoportici di collegamento con la strada a valle. Le attività e gli esercizi che vi troveranno collocazione si apriranno direttamente sulla strada principale”.”

In conclusione la conferenza preso atto dei pareri acquisti nonché di quelli espressi in sede di riesame delle varianti proposte dal Comune di Galatina, e fermo restando quanto espressamente riportato nei punti precedenti alla unanimità ritiene di poter considerare superati i rilievi regionali espressi nella Delibera di G.R. n. 138/11 nei termini riportati nel presente verbale che contengono le modifiche necessarie al fine di conseguire, per le varianti in parola, la attestazione di compatibilità alla L.R. n. 20/01, relativamente alle varianti contraddistinte con le sigle A2; A6.b; A8.a; A10; A11; B2; C3; C4; C5 e C7, nonché alla variante contraddistinta con la sigla A3 con le prescrizioni contenute nel parere dell’Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica.

La seduta viene sciolta alle ore 15:10. “”

Infine, con nota prot. n.20110045278 del 15/12/2011, acquisito dal Servizio Urbanistica con prot. n. 14726 del 22.11.2011, il Comune di Galatina ha comunicato le determinazioni assunte dalla Conferenza di servizi ai sensi del comma 11 dell’art.11 della L.R. 20/2001, richiedendo gli adempimenti regionali richiamati nello stesso articolo.

Sulla scorta pertanto delle determinazioni assunte dalla Conferenza di Servizi, come da verbali innanzi riportati, e degli elaborati tecnici aggiornati ed adeguati prodotti dal Comune di Galatina nel corso della stessa conferenza, si ritengono superati i precedenti rilievi mossi dalla Giunta Regionale con la DGR n.138/2011, in ordine alla non compatibilità delle varianti PUG.

Tutto ciò premesso e puntualizzato, conseguentemente si propone alla Giunta di recepire le determinazioni assunte dalla conferenza di servizi, così come in precedenza riportate e , in forza delle medesime, di attestare definitivamente la compatibilità delle varianti puntuali del PUG del Comune di Galatina rispetto al DRAG approvato con DGR n.1328 del 03/08/2007, ai sensi del comma 11° dell’art.11 della LR n.20/2001. “”

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall’art. 4 - comma 4° - lettera “d)” della LR n.7/97.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA LR N.28/2001 E S.M. ED I.”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L’Assessore alla Qualità del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone

pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

DI FARE PROPRIA la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;

DI RECEPIRE, in ordine alle varianti puntuali al PUG del Comune di Galatina le determinazioni assunte dalla conferenza di servizi svolta ai sensi dell'art.11 - comma 9° e segg.- della LR n.20/2001, riportate nei verbali del 26/09/2011, del 10/10/2011, del 19/10/2011, del 24/10/2011, nelle premesse trascritte ed in toto condivise, e che per economia espositiva debbono intendersi qui integralmente trascritte;

DI ATTESTARE definitivamente, di conseguenza, ai sensi dell'art. 11 -comma 11°- della LR n.20/2001, in forza delle predette determinazioni assunte dalla conferenza di servizi, la compatibilità delle varianti puntuali del PUG del Comune di Galatina rispetto al DRAG approvato con DGR n.1328 del 03/08/2007;

DI DEMANDARE al Servizio Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Galatina (LE), per gli ulteriori adempimenti di competenza;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Teresa Scaringi Dott.Nichi Vendola
